

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
213/2012/R/EEL

MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI ALL'ALLEGATO A, ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 30 LUGLIO 2009, ARG/ELT 107/09 (TESTO INTEGRATO SETTLEMENT - TIS), CON RIFERIMENTO ALLA REGOLAZIONE ECONOMICA DELLE PARTITE DI CONGUAGLIO LOAD PROFILING, ALLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALLE RETTIFICHE DEI DATI DI MISURA E ALL'AGGREGAZIONE INCENTIVANTE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04), recante "Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. - di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, di cui al DPCM 11 maggio 2004" (di seguito: Codice di rete);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 33/10);
- la deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2010, ARG/elt 190/10, (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2010, ARG/elt 129/10, (di seguito: deliberazione ARG/elt 129/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2011, ARG/elt 204/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/11).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 29, del TIS, stabilisce la regolazione delle partite economiche di conguaglio del load profiling ed, in particolare, prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno precedente, regoli con Terna un corrispettivo pari al prodotto tra:
 - a) la partita fisica di conguaglio *load profiling* di propria competenza, relativa alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinata ai sensi del comma 28.1, della medesima deliberazione;
 - b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 29.2, della medesima deliberazione;
- la deliberazione ARG/elt 204/11 ha modificato il disposto iniziale del comma 29.2, del TIS, prevedendo di comprendere, nel prezzo medio dell'energia elettrica prelevata ai fini del conguaglio di load profiling, oltre ai corrispettivi di dispacciamento, di cui all'articolo 24, del TIS, anche i corrispettivi di cui all'articolo 24bis, 25 e 25 bis, del medesimo TIS;
- il Titolo VII, del TIS, disciplina le modalità di determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di dati di misura e, in particolare, l'articolo 53, prevede che Terna proceda a conguagliare, agli Utenti del dispacciamento interessati, il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione, a seguito di rettifiche di dati rilevanti;
- l'articolo 72, del TIS, prevede, con riferimento ai corrispettivi di cui agli articoli 25 e 25bis, del TIS, che gli Utenti del dispacciamento comunichino a Terna, entro il 20 giugno di ciascun anno, gli elementi rilevanti ai fini della determinazione di tali corrispettivi aggiornati a seguito di rettifiche di settlement o tardive.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 129/10, sono stati introdotti, nel TIS, i seguenti parametri prestazionali globali di efficacia ed efficienza dell'attività di aggregazione dei prelievi:
 - c) *QTRAS*, con riferimento ai prelievi dei punti trattati su base oraria, relativo al confronto, per utente del dispacciamento, tra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia aggregata delle curve orarie a seguito delle rettifiche di *settlement*;
 - d) *QRETT*, con riferimento ai prelievi dei punti trattati su base oraria, relativo al confronto, per utente del dispacciamento, fra l'energia aggregata delle curve orarie a seguito delle rettifiche di *settlement* e l'energia comunicata ai fini del *settlement* mensile;
 - e) *NTRAS*, con riferimento ai prelievi dei punti non trattati su base oraria, relativo al confronto tra l'energia assoggettata al trasporto e l'energia aggregata prelevata dagli Utenti del dispacciamento determinata ai fini del conguaglio annuale *load profiling*;

- la corretta determinazione dei parametri prestazionali, di cui alle precedenti lettere c) e d), richiede che nel computo dei suddetti parametri siano anche considerati l'energia elettrica afferente a punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, mentre, con riferimento al parametro di cui alla precedente lettera e), considerato il ruolo residuale assunto dall'Acquirente Unico nell'ambito della profilazione convenzionale per fasce, che tali punti non debbano essere considerati;
- ai fini dell'attività di incentivazione dell'aggregazione delle misure e della determinazione dei sopraccitati parametri prestazionali globali, sono previsti, nel TIS, obblighi informativi a carico delle imprese distributrici sottese e di riferimento, in particolare:
 - f) ai sensi del comma 69.3, del TIS, le imprese distributrici sottese comunicano alle imprese distributrici di riferimento, entro il 5 maggio di ciascun anno, con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, l'energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell'anno precedente distinta per punti di prelievo trattati su base oraria e non trattati su base oraria;
 - g) ai sensi del comma 70.3, del TIS, sulla base dei dati ricevuti dalle imprese distributrici sottese, entro il 20 maggio di ciascun anno ciascuna impresa distributtrice di riferimento determina e comunica a Terna l'energia prelevata e assoggettata al trasporto relativa a ciascun utente del dispacciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di definire i flussi informativi da parte delle imprese distributrici per l'energia assoggettata al trasporto ai fini del calcolo dei parametri prestazionali globali, la convenzione per il servizio di aggregazione misure, di cui all'allegato A58, del Codice di Rete, prevede l'esclusione della comunicazione dei dati relativi all'Acquirente Unico.

RITENUTO:

- necessario modificare e integrare quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 204/11, con riferimento ai corrispettivi da considerare ai fini della determinazione del prezzo di conguaglio di load profiling, prevedendo:
 - h) di non includere il corrispettivo di cui all'articolo 24bis, che non prevede componenti applicate all'energia elettrica prelevata;
 - i) di non includere il corrispettivo di cui all'articolo 25, già oggetto di rettifica ai sensi dell'articolo 53, del TIS;
 - j) di non includere il corrispettivo di cui all'articolo 25bis, prevedendone una modalità di rettifica specifica allineata con quella di cui alla lettera i);
- necessario prevedere, analogamente a quanto attualmente disciplinato con riferimento al corrispettivo per i punti di dispacciamento in bassa tensione di cui all'articolo 25 del TIS, che Terna proceda anche al conguaglio del corrispettivo relativo alla salvaguardia transitoria di cui all'articolo 25bis, a seguito di rettifiche dei dati rilevanti.

RITENUTO, INOLTRE:

- opportuno precisare che, ai fini del calcolo dei parametri QTRAS e QRETT, si deve considerare l'energia assoggettata al trasporto e prelevata dai punti di prelievo trattati orari serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, mentre, con riferimento al parametro NTRAS, in virtù del ruolo residuale assunto dall'Acquirente Unico nell'ambito della profilazione convenzionale per fasce, non debba essere considerata l'energia assoggettata al trasporto e prelevata dai punti di prelievo non trattati orari serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela;
- necessario, ai fini di quanto riportato al punto precedente, integrare gli obblighi informativi e gli adempimenti a carico delle imprese distributrici, attualmente previsti ai commi 69.3 e 70.3 del TIS, al fine di includere i dati relativi all'energia elettrica assoggettata al trasporto relativa ai punti di prelievo trattati orari serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela;
- necessario prevedere le opportune deroghe alle tempistiche previste ai citati commi 69.3 e 70.3, con esclusivo riferimento all'anno in corso e ai dati relativi all'energia elettrica assoggettata al trasporto relativa ai punti di prelievo trattati orari serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela;

RITENUTO, INFINE:

- opportuno che Terna integri e modifichi il Codice di rete con riferimento alla convenzione per il servizio di aggregazione misure, di cui allegato A58, del medesimo Codice di Rete, conformemente alle disposizioni riportate nel presente provvedimento

DELIBERA

1. di modificare l'allegato A, della deliberazione ARG/elt 107/09, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 29, comma 29.2, le parole di cui "di cui all'articolo 24, 24bis, 25 e 25bis" sono sostituite dalle parole "all'articolo 24";
 - b. all'articolo 45, comma 45.4, in entrambe le lettere a) e b) dopo la parola "dispacciamento" sono inserite le parole "diverso dall'Acquirente Unico";
 - c. dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 53bis

Rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria

53bis.1 A seguito di rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria, Terna procede al conguaglio del corrispettivo per i punti di prelievo connessi in alta, media e bassa tensione aventi diritto alla salvaguardia di competenza di ciascun utente del dispacciamento, applicando i medesimi corrispettivi unitari di cui alla Tabella 11 allegata al presente provvedimento e considerando a titolo di acconto quanto

già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.”;

- d. il comma 69.3 è sostituito dal presente comma :
- “69.3 Entro il 5 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3 e 55.2 e della determinazione dei parametri prestazionali di cui all’articolo 45, ciascuna impresa distributrice sottesa, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:
- a) per ciascun utente del trasporto diverso dall’Acquirente Unico, i valori di $E_{tras,UdD}$ di cui al comma 45.1, nonché i valori di $E_{trasno,UdD}$ di cui al comma 45.4;
 - b) per i punti serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela esclusivamente i valori di $E_{tras,UdD}$ di cui al comma 45.1.”;
- e. il comma 70.3 è sostituito dal presente comma:
- “70.3 Entro il 20 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3 e 55.2 e della determinazione dei parametri prestazionali di cui all’articolo 45, ciascuna impresa distributrice di riferimento, in relazione al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento, determina e comunica a Terna, unitamente ai dati ricevuti ai sensi del comma 69.3:
- a) per ciascun utente del trasporto diverso dall’Acquirente Unico, i valori di $E_{tras,UdD}$ di cui al comma 45.1, nonché i valori di $E_{trasno,UdD}$ di cui al comma 45.4;
 - b) per i punti serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela esclusivamente i valori di $E_{tras,UdD}$ di cui al comma 45.1.”;
2. di prevedere che Terna modifichi la convenzione per il servizio di aggregazione misure ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 107/09 – TIS, coerentemente con le disposizioni riportate nel presente provvedimento;
 3. di prevedere che, con esclusivo riferimento all’anno 2012, la comunicazione dei dati, di cui ai commi 69.3, lettera b) e 70.3, lettera b), del TIS, così come modificato dal presente provvedimento, debbano essere effettuate rispettivamente entro il 10 giugno e 25 giugno;
 4. di trasmettere a Terna S.p.A. il presente provvedimento;
 5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché l’Allegato A alla deliberazione 107/09, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it,

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni